

Diritto *Avanzato*

edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, specificità dei motivi, principio di simmetria

In tema di giudizio d'[appello](#) - che non è un iudicium novum, ma una revisio prioris instantiae - il requisito della specificità dei motivi dettato dall'[art. 342 c.p.c.](#) nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame.

NDR: in senso conforme Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 16.2.2018, n. 3911

...omissis...

Fatti di causa

Con sentenza del 25 gennaio 2013, la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha compensato per tre quarti le spese

di primo grado, ponendole per il residuo a carico della vvv per il resto confermando la sentenza di primo grado che, revocato decreto ingiuntivo, aveva condannato il P. a pagare alla banca la minor somma di Euro 30.711,66, rispetto all'originaria pretesa monitoria di Euro 35.941,58, la quale non teneva conto di alcuni versamenti effettuati dal soggetto finanziato.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:

a) è tardiva e generica, in quanto proposta in termini del tutto ipotetici, l'allegazione, operata solo nel giudizio d'appello, di violazione delle norme sulla trasparenza, variazione in peius delle condizioni dei prestiti e misura dei tassi, senza previa comunicazione al cliente;

b) correttamente il tribunale ha ritenuto che la L. n. 108 del 1996 resta inapplicabile nel caso di specie, essendo stati stipulati i tre contratti di finanziamento prima della sua entrata in vigore;

c) il mutuatario ha dedotto, nell'atto di citazione in opposizione, unicamente la violazione della L. 7 marzo 1996, n. 108 sul tasso usurario, non avendo invece mai operato un riferimento alla cd. usura finanziaria soggettiva, su cui verte, invece, l'atto di appello;

d) non sussiste prova dell'assunto, secondo cui la banca si sarebbe approfittata della situazione di bisogno del cliente, al fine della sussistenza del delitto di usura, anzi esistendo elementi probatori in contrario.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P., sulla base di quattro motivi. Resiste l'istituto con controricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria di cui all'art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso propone quattro motivi, che possono essere come di seguito riassunti: 1) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., avendo la corte territoriale operato un'erronea dichiarazione di tardività e genericità della domanda in appello, quanto alle norme sulla trasparenza e la misura dei tassi, invece già contestati in primo grado; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio di omesso esame, in relazione alla dichiarata novità della domanda di accertamento dell'usurarietà della misura dei tassi degli interessi corrispettivi; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., nonché violazione dell'art. 644 c.p., comma 3, art. 1421 c.c. e art. 1815 c.c., comma 2, L. n. 108 del 1996, art. 101 c.p.c., comma 2, per avere ritenuto dedotta solo in appello la cd. usura soggettiva e confermato l'inapplicabilità della legge antiusura, mentre gli ultimi due contratti erano ancora in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore; inoltre, l'art. 644 c.p., comma 3, non richiede più l'elemento dell'approfittamento ed era rilevabile d'ufficio la nullità dei tassi per usura soggettiva, di cui a tale disposizione; 4) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., art. 1815 c.c., comma 2, art. 101 c.p.c., comma 2, e della L. n. 108 del 1996, per avere erroneamente ritenuto insussistente lo stato di difficoltà del cliente.

2. I primi due motivi e parzialmente il terzo, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

Essi, invero, non colgono nel segno, laddove ingiustificatamente lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto la domanda di accertamento della violazione delle norme sulla trasparenza bancaria nuova, oltre che carente del requisito della specificità, nonché la novità della domanda di accertamento della cd. usura soggettiva, avendo l'opponente in primo grado chiesto unicamente l'applicazione della L. n. 108 del 1996.

Inoltre, neppure la censura relativa alla genericità della contestazione in appello coglie nel segno: posto che, in tema di giudizio d'appello - che non è un iudicium novum, ma una revisio prioris instantiae - il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c. nel testo, applicabile razione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett.a, conv., con modif., dalla L. n. 134

del 2012), esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame (Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695, fra le tante).

Il ricorrente, invero, non censurò il punto della decisione di primo grado, laddove si affermava l'inapplicabilità della L. n. 108 del 1996, assumendo in maniera apodittica la violazione dell'art. 644 c.p., comma 3.

Dal suo canto, la censura di "omesso esame di fatto decisivo" è inammissibile, non rientrando quella proposta nella fattispecie dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. In relazione al terzo motivo, la deduzione di violazione di legge, per avere la corte del merito condiviso il convincimento del giudice di primo grado circa l'inapplicabilità della legge antiusura ai contratti pregressi - mentre, in sede di legittimità, il ricorrente sostiene che gli ultimi due contratti erano ancora in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 - è inammissibile.

Sull'inapplicabilità della legge predetta quanto alla cd. usura oggettiva, per l'applicazione di interessi asseritamente eccedenti il tasso soglia rilevati a mente della L. n. 108 del 1996, art. 2 invero, si è formato il giudicato interno, una volta che, nel giudizio d'appello, l'appellante ha fatto valere l'usura soggettiva, non contestando egli la statuizione del primo giudice in punto di inapplicabilità ratione temporis della legge predetta. Infatti, proprio l'avere l'appellante eccepito detta forma particolare di usura, la quale presuppone la liceità degli interessi, riconducendo la fattispecie al reato di usura soggettiva (o in concreto), che prescinde dalla comparazione fra il TEG applicato dall'intermediario e il tasso soglia come sopra rilevato, palesa la formazione del giudicato interno sul punto.

4. Il quarto motivo è inammissibile, involgendo un giudizio sul fatto, dal momento che, pur deducendo violazione di legge, sotto l'egida di tale vizio il ricorso intende riproporre una riconsiderazione della vicenda concreta, rimessa all'insindacabile discrezionalità del giudice del merito.

5. Le spese seguono la soccombenza.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.